

BOLLETTINO

*DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI*

DI

BOLOGNA



MILANO • DOTT. A. GIUFFRÈ • EDITORE

BOLLETTINO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna



Palazzo di Giustizia

Pubblicazione bimestrale inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nonchè ai Consigli degli Ordini d'Italia

REDAZIONE:

Avv. Salvatore MAUCERI - Presidente

Avv. Carlo PASCUCCI - Segretario

Avv. Manfredo MICHELINI - Consigliere - Dir. responsabile

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 2563

Soc. Tip. « Multa Paucis » - Varese - Via G. Gozzi, 29

VISTA FORO AMMINISTRATIVO E MASSIMARIO

L'editore, in accoglimento di richieste da più parti pervenute, al fine di assicurare una sempre più ampia e tempestiva conoscenza della giurisprudenza amministrativa, informa che dal 1964 il « Massimario Amministrativo » cesserà di essere pubblicazione autonoma per fondersi nel « Foro Amministrativo delle Acque Pubbliche » che diverrà rivista mensile e alla cui redazione collaboreranno tutti i componenti la direzione del Massimario.

Il « Foro Amministrativo », rinnovato nella sua struttura e sensibilmente rafforzato nella sua redazione, sarà diviso in tre parti.

La parte I sarà divisa in tre sezioni. Nella prima sezione saranno pubblicate le sentenze della Corte Costituzionale che rivestono maggiore interesse per i lettori della Rivista. La seconda sezione, relativa alla giurisprudenza dei giudici amministrativi, conterrà tutte le massime in ordine cronologico delle decisioni del Consiglio di Stato e le parti più importanti della motivazione delle decisioni stesse, le pronunce della Corte dei Conti, tanto in sede giurisdizionale che di controllo, ed, eventualmente, le decisioni rese da altri giudici speciali.

Nella terza sezione saranno pubblicate sentenze civili o penali della Corte di Cassazione, le decisioni del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche ed, eventualmente, sentenze di particolare interesse pronunziate da giudici di merito.

Sempre nella sezione giurisprudenza amministrativa sarà dato risalto all'attività consultiva attraverso la pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato ed eventualmente di organi consultivi speciali delle Amministrazioni.

La parte II conterrà note ed osservazioni a sentenze.

L'autonomia di questa seconda parte vuol ricordare agli studiosi l'importanza delle « note a sentenze », nelle quali è da ravvisare non già una mera esplicitazione del testo della sentenza, ma un commento essenzialmente critico, favorevole o contrario alla decisione, e, quindi, genuina attività scientifica, siccome rivolta a saggiare in concreto principi giuridici e a scorgere l'inizio di nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Nella parte III saranno inserite rassegne di giurisprudenza, notizie sull'attività del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, relazioni a provvedimenti legislativi, circolari. Un indicatore bibliografico segnerà periodicamente gli scritti della più recente pubblicazione.

La direzione e la redazione del periodico, affidate a studiosi e magistrati altamente qualificati, sono garanzia di sempre nuovi successi per questa antica e gloriosa rivista che, secondo i voti dell'editore, dovrebbe essere la massima espressione della giurisprudenza amministrativa per quanti, a diverso titolo, s'interessano della materia.

Il prezzo di abbonamento viene mantenuto in L. 10.000 Italia - L. 12.000 estero

LA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1964

Sabato 11 gennaio nell'ampia aula della Corte d'Assise di Appello, ha avuto luogo, in forma solenne, l'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 1964.

L'aula era affollatissima di Magistrati, Avvocati e numerosi invitati, con le principali Autorità della città.

Il Consiglio dell'Ordine, al completo, col suo Presidente.

Presenti anche molti rappresentanti degli Ordini Forensi dell'Emilia, nonchè il componente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Carlo Caleffi.

Il discorso inaugurale è stato tenuto dal Procuratore Generale Ecc. Dott. Metello Picchinenna, dopo di che il Primo Presidente della Corte Ecc. Dott. Enrico Mastrobuono, dichiarava aperto l'anno giudiziario.

Riproduciamo qui di seguito il discorso del Procuratore Generale che è stato seguito con vivo interesse e lungamente applaudito alla fine:

Il mio primo saluto al Capo dello Stato, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che fu tra noi, cittadino onorario di Bologna, nelle recenti celebrazioni accursiane, e che, anche nelle parole dette in quella occasione, rivelò le Sue doti profonde di italiano e di giurista.

Rivolgo poi il mio saluto devoto a Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, che si è compiaciuto di onorare con la Sua presenza questa Assemblée generale della Corte, della quale credo di interpretare i sentimenti nell'esprimergli la più cordiale gratitudine.

Con particolare deferenza mi rivolgo alle Autorità civili e militari intervenute, al Ministro Guardasigilli, al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al Suo Rappresentante, al Primo Presidente e al Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, ai miei Colleghi del distretto, e primo fra tutti al nostro Primo Presidente, S. E. Enrico Mastrobuono.

Al Rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli ordini forensi di Bologna e delle altre sedi del distretto e ai loro Rappresentanti, il mio augurio più fervido per il loro lavoro, che è comune con quello dei Magistrati perchè una è la toga che vestiamo e che dobbiamo serrare agli omeri nella lotta contro l'errore e il torto.

Nel dire questo tornano alla mia mente le parole pronunziate dinanzi alle Nazioni Unite dal Segretario Generale nella commemorazione del Presidente Kennedy che egli lodò per essersi battuto in ogni circostanza per stabilire l'impero della legge nella pace del mondo intero. E il Successore di Pietro, che dopo due millenni di storia si è fatto pellegrino nei Luoghi Santi, nella risposta al Presidente Segni, all'atto della partenza, invocò il Principe della Pace affinché voglia largirne il dono prezioso alle umane genti; ed è

questa l'invocazione che si leva dalle pagine della Lettera Enciclica « Pacem in Terris » di Giovanni XXIII, per la quale la Sua immagine benedicente sopravvive nel cuore degli uomini.

Materia civile.

Nell'iniziare, come di consueto, la relazione dalla materia civile, rilevo che, dal 1° ottobre 1962 al 30 settembre 1963, alla Corte di Appello sono pervenuti 943 processi ordinari, 196 per controversie di lavoro e 10 per controversie agrarie: complessivamente sono sopraggiunti 1.149 processi.

Sono state definite 842 cause ordinarie, 215 del lavoro e 12 agrarie, cioè in totale 1.069.

Confrontando questi dati con quelli dei dodici mesi antecedenti all'ottobre 1962, si rileva che nella sopravvenienza delle cause civili ordinarie si è avuto il sensibile aumento di 210 cause, al quale ha corrisposto il maggior numero di 150 cause definite.

Dinanzi ai Tribunali del distretto sono in corso complessivamente: 9.367 cause ordinarie e sono state pronunciate 3.457 sentenze, di cui 350 in grado di appello; 507 controversie del lavoro e 547 controversie agrarie e sono state pronunciate rispettivamente 135 e 60 sentenze.

I fallimenti dichiarati sono in numero di 432. In 18 di essi il passivo supera i 50 milioni e in 17 i 100 milioni di lire.

I decreti ingiuntivi ammontano a 4.738.

Anche in questo grado risulta un aumento così nel numero delle cause, come in quello delle sentenze: aumento particolarmente notevole per quanto riguarda le procedure fallimentari definite, che sono salite da 493 a 542.

Il Tribunale per i minorenni ha provveduto alla omologazione di 95 affiliazioni, le quali, lo scorso anno, erano state in numero di 90.

I Pretori hanno pronunciato 3.505 sentenze e 6.458 decreti ingiuntivi e hanno in corso 8.602 procedimenti.

Hanno emesso 77 sentenze in 265 controversie del lavoro.

L'attività delle Preture segna una lieve diminuzione nel numero delle sentenze e dei decreti predetti, la quale si accentua per gli uffici di Conciliazione in cui sono stati trattati 5.005 procedimenti con 1.350 sentenze e 4.926 decreti ingiuntivi; mentre nello scorso anno, il numero dei procedimenti era stato di 7.381, quello delle sentenze di 1.397 e quello dei decreti ingiuntivi di 5.984.

Queste diminuzioni si spiegano con l'accresciuto livello dei prezzi, che generalmente si nota e che sposta la competenza per valore dai gradi inferiori a quelli superiori.

Si riconnettono a questi dati quelli concernenti il lavoro degli ufficiali giudiziari che sono dell'ordine delle centinaia di migliaia, con 241.170 notificazioni in materia civile e 140.200 notificazioni in materia penale.

Materia penale.

Quanto alla materia penale, la Corte di Appello nello stesso periodo ha pronunciato 1.171 sentenze. I procedimenti pendenti al 30 settembre 1963 erano 217.

La Corte d'Assise di appello ha definito 44 procedimenti su di un totale di 80, mentre la sezione istruttoria ha emesso 21 sentenze.

I Tribunali del distretto hanno pronunciato 3.501 sentenze in dibattimento di primo grado e 4.006 in grado di appello.

Le Corti di Assise hanno definito 51 procedimenti.

Gli uffici di istruzione hanno in corso 22.352 procedimenti e ne hanno esauriti con sentenza 16.520.

I decreti di archiviazione de Giudice Istruttore sono stati 7.369.

Si nota un aumento generale del lavoro, che è quasi raddoppiato per quanto concerne le sentenze del Tribunale in grado di appello, le quali sono salite da 2.505 a 4.006. Aumenti si riscontrano anche nei decreti di archiviazione: il che starebbe a dimostrare una certa tendenza alle denunce infondate.

È però da avvertire subito che tale incremento statistico è il risultato della più intensa attività giudiziaria dello scorso anno, perchè fortunatamente gli indici di criminalità del distretto segnano un aumento assai minore. Sono bensì in aumento gli omicidi colposi (da 723 a 778), i delitti contro la pubblica amministrazione (da 278 a 421) e quelli preveduti da leggi speciali, che sono saliti da 64.479 a 74.332; ma diminuzioni assai accentuate si sono avute per contro nei delitti in materia commerciale, che si sono dimezzati (da 1.218 a 605).

Quanto alle contravvenzioni, il numero complessivo di quelle previste dal codice penale e da leggi speciali è salito da 34.703 a 43.579.

Il totale dei delitti e delle contravvenzioni è salito da 106.027 a 117.911.

Dinanzi al Tribunale per i minorenni sono stati definiti 1.444 procedimenti e 168 sono in corso, mentre le cifre del corrispondente periodo del 1961-1962 erano alquanto inferiori, e cioè, rispettivamente, 575 e 142.

Attività della procura generale.

Esporrorò ora i dati relativi all'attività del mio Ufficio nella materia civile e penale.

I Magistrati hanno esaminato 9.349 sentenze penali dei Tribunali e 54 delle Corti di Assise. Sono stati proposti 82 appelli e 19 ricorsi per cassazione. Sono state rassegnate conclusioni scritte in 80 cause del lavoro e in 15 cause di separazione personale di coniugi.

L'Ufficio ha istruito anche 191 domande di grazia e 541 di riabilitazione.

I ricorsi di volontaria giurisdizione, in ordine ai quali sono state del pari presentate requisitorie o conclusioni scritte, ascendono a 299, numero molto maggiore di quello dello scorso anno perchè comprende 181 ricorsi in materia elettorale, ai quali si aggiungono adozioni, legittimazioni, omologazioni di atti di società, delibazioni di provvedimenti giudiziari stranieri, etc..

Ascendono infine a molte decine i provvedimenti riguardanti i cambiamenti e e aggiunte di cognome e nome, le legittimazioni, le istituzioni o soppressioni di uffici separati di stato civile e le autorizzazioni a contrarre matrimonio.

Il personale.

Nelle nuove piante organiche del personale del distretto, ed in particolare in quelle dei Magistrati e dei Funzionari di cancelleria e segreteria, esistono purtroppo numerose vacanze.

Infatti, su di un organico di 347 Magistrati e di 346 Funzionari, i posti attualmente vacanti sono rispettivamente 88 e 42. Come pure, su di un organico di 86 dattilografi, di 91 ufficiali giudiziari e di 74 aiutanti ufficiali giudiziari, le vacanze sono di qualche diecina.

In ispecial modo è da notare la grave situazione in cui versano le Preture, delle quali 7 sono prive dell'unico Magistrato in pianta.

È lecito sperare che gli organici possano, in un prossimo futuro, essere completati all'esito dei vari concorsi in atto.

Prima di chiudere l'argomento, mi è gradito porgere un saluto ed un augurio alla donna che, per prima in questo distretto, in base alla legge 9 febbraio 1963, n. 66, è entrata a fare parte del nostro Ordine: la dott. Rossanna Masotti, iscritta nell'albo dei procuratori che è stata nominata vice conciliatore di Ferrara con decreto 21 settembre 1963 del Presidente di questa Corte di Appello.

Polizia giudiziaria.

L'attività della polizia giudiziaria, carabinieri, pubblica sicurezza, guardie di finanza, agenti di custodia e vigili urbani, nei settori delle rispettive competenze, si è dimostrata sempre all'altezza del compito. L'opera degli Ufficiali, caratterizzata da alto senso del dovere e da grande oculatezza e quella dei gregari, svolta sempre con spirito di abnegazione, trova ostacoli il più delle volte insuperabili nella complessità e vastità delle funzioni, le cui conseguenze si accentuano per la ristrettezza dei mezzi.

Così come lo scorso anno, è per me ragione di vivo compiacimento rivolgere un elogio a questi vigili custodi dell'ordine.

* * *

Questa lettura durerebbe a lungo se io dovessi elencare i dati analitici relativi alle materie anzidette e dare notizia delle massime tratte dalle sentenze più importanti pronunciate dalla Corte. Gli uni e le altre saranno pubblicati nel discorso a stampa; e a questo punto la mia relazione potrebbe avere termine, avendo esaurito il tema assegnatole dall'Ordinamento giudiziario e concernente il funzionario della Giustizia nell'anno precedente. È tuttavia nella prassi che queste relazioni tocchino anche altre materie, che per ragioni particolari assumono interesse più o meno contingente. Come già lo scorso anno, accennerò quindi agli istituti di pena e per l'esecuzione delle misure di sicurezza, alla delinquenza minorile, alle frodi alimentari, ai reati concernenti la circolazione stradale: temi di speciale importanza per il Pubblico Ministero. Dirò poi della Convenzione europea di estradizione e delle recenti sentenze della Corte Costituzionale, concernenti il codice di rito penale e il Consiglio Superiore della Magistratura. Chiuderò con un breve richiamo all'attività legislativa.

Stabilimenti penitenziari e per la esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Quanto agli stabilimenti penitenziari, un dato che va subito posto in evidenza per la sua positiva importanza è quello concernente il numero dei detenuti addetti al lavoro che è riconosciuto come mezzo quanto mai efficace per la rieducazione del condannato, come segnalano anche i direttori degli stabilimenti. Esso è fortunatamente in continua ascesa per il costante interessamento delle Autorità. Per citare un esempio, il numero degli ammessi al lavoro nel carcere giudiziario di Bologna è salito da 62, quanti erano nel 1957, a 120 nell'anno in corso, senza che a tale aumento corrisponda quello complessivo dei detenuti nello stesso carcere. Le lavorazioni sono le più diverse perchè vanno dalla confezione delle divise degli agenti di custodia e delle uniformi dei reclusi alle apparecchiature elettriche e al montaggio di penne a sfera.

Un cenno particolare merita la casa di lavoro di Saliceta San Giuliano, dove circa un centinaio di internati sono adibiti al lavoro.

A Castelfranco Emilia, lo stabilimento reso celebre fra gli autori della scuola positiva e in genere fra i cultori delle discipline penalistiche, dai rilievi antropometrici compiuti da Enrico Ferri su detenuti, che poi egli raffrontava con quelli dei soldati, funziona ora come casa di lavoro, alla quale vengono assegnati i condannati sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola, trattandosi di stabilimento circondato da campi irrigui. Vi si svolge inoltre un corso di addestramento professionale per fresatori e tornitori meccanici, i quali, al termine del corso di dieci mesi, sostengono esami dinanzi ad una commissione che è emanazione del consorzio provinciale dell'istruzione tecnica, e conseguono diplomi validi agli effetti della qualificazione professionale.

Le carceri mandamentali del distretto sono generalmente in condizioni assai precarie e del resto non si ritiene che valga la pena di erogare somme per renderle efficienti. L'esperienza degli ultimi anni dimostra che i mezzi moderni di trasporto consentono un'agevole utilizzazione del carcere del capoluogo, cosicchè apprestando tali mezzi, si potrebbe gradualmente addivenire alla soppressione di almeno alcune delle carceri mandamentali.

Sono frequenti le licenze per esperimento, per premio o per gravi motivi, concesse agli internati, le quali valgono sempre come mezzo sicuro per conoscere la vera personalità. Come rilievo da una relazione del Giudice di sorveglianza di Modena, le licenze concesse a Saliceta San Giuliano, sono state in un periodo di 18 mesi, fra il 1962 e il 1963, circa 200 per complessivi 2.500 giorni. Dopo la scadenza delle licenze sono risultati irreperibili soltanto 17 internati in gran parte nuovamente catturati. Percentuali pressochè identiche di irreperibilità si sono avute nella casa di lavoro di Castelfranco Emilia; e nel complesso possono ritenersi non elevate. Del resto gli internati sanno che quando volontariamente si sottraggono alla misura di sicurezza detentiva, il periodo minimo di durata comincia a decorrere nuovamente dal ritorno.

Delinquenza minorile.

Gli studiosi della delinquenza minorile affermano che il potenziale evolutivo del soggetto, o più semplicemente le tendenze e gli impulsi giovanili nel periodo di formazione del carattere, rendono il minore estremamente ricettivo alle influenze esterne, dando luogo ai sintomi più disparati come, i piccoli furti domestici, le assenze dalla scuola e l'insuccesso scolastico, l'instabilità lavorativa, di cui soltanto l'indagine acuta dello specialista può discernere il significato e la portata.

Nei congressi recentemente svoltisi a Roma, si è segnalata a questo proposito che un'azione a largo raggio dovrebbe svolgersi per promuovere accordi con gli insegnanti, i medici scolastici, le visitatrici sanitarie e le assistenti sociali, ai fini di un'azione unitaria e totale.

Oggetto di speciale attenzione debbono essere poi i rapporti tra i capi educatori dei singoli istituti e il personale che vi è addetto con le funzioni di cappellano, di medico, di insegnante, di capo d'arte o di « animatore del tempo libero »; ciò perchè le loro funzioni, sebbene differenziate quanto all'intima natura, hanno in comune la finalità rieducativa nella guida diretta e continua del minore ed affiancano l'opera del direttore che è chiamato a rispondere dei risultati.

Il servizio sociale nella scuola non ha compiuto finora esperienze di un certo rilievo, ma comunque provvede a che il minore assolva l'obbligo scolastico, in quanto l'inadempienza di esso, molto frequente nei ragazzi di carattere e di condotta irregolari, è sintomo ed effetto al tempo stesso dell'uno e dell'altra. Attende inoltre alla selezione dei minori per l'avviamento alle classi differenziali, ai rapporti fra la scuola e la famiglia, alla assistenza nei doposcuola e nell'attività ricreativa in genere.

È ragione di particolare compiacimento poter chiudere questa parte della Relazione col ricordare che con recenti decreti del Ministro per la Grazia e Giustizia, il dottor Giuseppe Juzzolino e il dott. Emilio Rogari sono stati insigniti, con motivazione veramente lusinghiera, della medaglia d'argento al merito della Redenzione sociale, nelle rispettive qualità di Presidente del Tribunale per i minorenni del distretto e di Procuratore della Repubblica di Modena.

Frodi alimentari.

Per la repressione delle frodi alimentari, già segnalai l'anno scorso la necessità che lo Stato, le Province e i Comuni possano disporre di personale qualificato e di laboratori con le più moderne attrezzature. Le aziende industriali, infatti, impiegano tecnici altamente specializzati data la grande larghezza di mezzi di cui si giovano, usano procedimenti scientifici che, allo stato delle cognizioni sulla ricerca analitica, rendono incontrollabili le adulterazioni e ne danno assicurazione in tal senso ai venditori. Per di più sono sempre in condizione di sostituire con nuovi procedimenti quelli che nel frattempo fossero stati identificati.

Nell'anno decorso nuovo impulso alla lotta contro ogni sofisticazione dei cibi e delle bevande, è stato dato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441,

che ha istituito il corpo degli ispettori sanitari e preveduta anche, nell'art. 1, la cosiddetta « frode tossica » o comunque dannosa alla salute.

Le nuove norme tendono non soltanto a dare ai cittadini la certezza che le sostanze alimentari non siano nocive, ma anche e soprattutto a rassicurarli circa la idoneità alla alimentazione. Si confida che possa in tal modo cessare lo stato d'allarme che si era determinato negli ultimi anni, ancorchè, secondo il Ministero della Sanità, e come risulta anche dai lavori parlamentari, non sempre i casi di frode giustificassero il vivo timore dei consumatori.

La nuova legge disciplina inoltre il collegamento fra le autorità sanitarie e gli istituti incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi e stabilisce, fra l'altro, che la sentenza di condanna è pubblicata in uno o più quotidiani di diffusione nazionale.

Intanto al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stata avanzata la proposta di istituire corsi universitari di scienza e tecnologia dell'alimentazione; e può essere interessante notare che, nella discussione al Senato, il Ministro accennò anche al problema della pubblicità commerciale e in ispecie a quella radio-televisiva, le quali, in mancanza di controlli, possono prestarsi inconsapevolmente a « reclamizzare » prodotti sofisticati.

Dissi anche nella mia precedente Relazione delle controversie insorte circa gli additivi chimici, materia che alcuni giorni dopo, fu regolata con decreto 19 gennaio 1963 del Ministro per la Sanità, il quale approva l'elenco degli additivi chimici che possono usarsi nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con specificazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche, dei requisiti di purezza, dei casi di impiego e delle dosi massime di uso. E poichè essi sono impiegati anche per dare un certo aspetto, sapore e consistenza ai prodotti le nuove norme ne prescrivono la indicazione all'esterno della confezione.

Altro decreto della stessa data concerne i colori che possono impiegarsi nelle sostanze alimentari e nella fabbricazione della carta di imballaggio delle sostanze medesime.

Reati concernenti la circolazione stradale.

Gli incidenti stradali hanno segnato una leggera flessione, quanto ai casi mortali, che sono stati 495, mentre nello scorso anno furono 525. Il totale complessivo degli incidenti è però salito a 11.081, somma superiore di circa un migliaio a quella del periodo precedente. A circa novemila ascende il numero dei feriti. Queste cifre sono davvero impressionanti, anche se si tiene conto, com'è necessario, del numero elevatissimo degli automezzi e dei veicoli in genere che circolano sui duemila chilometri di autostrade e di strade statali e sui seimila chilometri di strade provinciali, che percorrono il distretto.

La maggiore frequenza di incidenti si registra nella via Emilia-Levante, e più particolarmente nel tratto Bologna-Rimini, di poco più di cento chilometri, in cui si lamentano 661 incidenti, dei quali ben 361 nel tratto che corre nella provincia di Forlì. Gradatamente minori sono i dati concernenti la via Adriatica e la Porrettana. Certo il traffico giornaliero su queste strade e sull'autostrada del Sole raggiunge un'intensità davvero sorprendente, giacchè sul-

l'autostrada si è avuta nell'anno una punta massima nel tratto Bologna-Firenze, di 76.700 e oltre 57.000 automezzi sono passati da San Lazzaro di Savena in un giorno di agosto, com'è stato registrato da appositi apparecchi.

Intanto l'aumento annuale dei veicoli in circolazione ha dimensioni ben più ampie di quelle proprie della viabilità, per quanto riguarda sia l'apertura di nuove strade, sia l'adattamento delle vecchie alle odierne esigenze del traffico. La situazione quindi non potrà migliorare nel prossimo futuro. Unico rimedio, a parere dei tecnici della circolazione stradale, è la continua vigilanza della polizia stradale, almeno sulle vie di grande comunicazione, dove più forti sono il traffico e spesso anche la velocità. La solerzia di questa polizia potrebbe valere a limitare il numero degli incidenti, la maggior parte dei quali deriva dallo scarso o addirittura mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Basterà ricordare a questo riguardo che sempre notevolissimo è il numero delle contravvenzioni (262.894) e del pari cospicuo è l'importo delle somme versate a titolo di oblazione, che ha superato i 757 milioni di lire.

Le patenti di guida ritirate nei casi preveduti dalla legge sono state 723, e le proposte di ritiro 1.229.

Non mi soffermo sulle statistiche relative agli automezzi rubati e a quelli recuperati, al contrabbando di tabacco accertato sulle strade, che riflettono forme di reato estranee alla materia: desidero però segnalare che questa vasta e poliedrica attività fa capo ad un numero assai esiguo di agenti, sottufficiali e Ufficiali, compiutamente addestrati alle rispettive mansioni nella Scuola di Cesena, i quali non si concedono tregua. Ma più e meglio delle parole di encomio valgono le risultanze statistiche che ho innanzi esposte.

Nel chiudere questo argomento, devo ricordare quello che già dissi lo scorso anno, quando dopo avere illustrato taluni aspetti giuridici del problema, io, richiamando l'autorità di un illustre Procuratore Generale della Corte Suprema, noto anche come autore di scritti in questa materia, il Cigolini, avvertii come rimanesse ancora insoluto un problema che viceversa si palesa di somma importanza. L'assicurazione obbligatoria contro gli incidenti stradali potrebbe finalmente, anche in Italia, attenuare le conseguenze dei sinistri, eliminandone uno degli aspetti più dolorosi, nei casi tanto frequenti di impossibilità economica da parte dell'investitore di risarcire il danno. Non si deve dimenticare che, il numero annuo delle persone che hanno subito incidenti stradali e che, dopo un periodo di malattia, ritornano alle ordinarie occupazioni è di circa 200.000; e molte di esse debbono lamentare esiti più o meno accentuati di indebolimento degli organi colpiti con riflessi negativi sulla capacità lavorativa.

Convenzione europea d'estradizione.

Alla legge 30 gennaio 1963, n. 300 di ratifica e d'esecuzione della Convenzione europea d'estradizione, l'Italia ha aderito formulando la riserva che in nessun caso sarà accordata l'estradizione per i reati puniti con la pena capitale dalla legge del Paese richiedente tale riserva era impostata dall'art. 27 della Costituzione, che ammette la pena di morte nei soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Parimenti, in conformità delle norme costituzionali, è stata esclusa l'estradizione nel caso in cui il reato sia considerato dalla legge italiana come reato politico o come reato connesso con reato politico.

La medesima esclusione è stata sancita: 1°) per il caso in cui vi siano serie ragioni per ritenere che l'istanza d'estradizione, benchè motivata con riferimento a un delitto comune, sia ispirata in realtà a considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche; 2°) per il caso in cui la situazione della persona della quale l'estradizione è richiesta sia suscettibile di aggravarsi per l'una o per l'altra delle cennate considerazioni (articolo 3).

Nella sfera di applicazione della Convenzione non sono compresi i reati militari, i quali non costituiscano al tempo stesso reati comuni.

Un'ultima norma della Convenzione mi pare sia da ricordare per il suo triste significato di attualità; e cioè (n. 4 dello stesso art. 3) quella che nega la natura politica dell'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un componente della famiglia.

La Convenzione, che regola anche altre materie, quali la prescrizione, l'arresto provvisorio, il concorso di richieste, il « non bis in idem » e il principio di specialità, segna in conclusione un passo di notevole importanza sulla via dell'unificazione giuridica indicata nel suo preambolo come finalità precipua del Consiglio d'Europa.

Sentenze della Corte costituzionale.

Con sentenza depositata il 18 giugno 1963 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 C.C.P., concernente l'autorizzazione a procedere nei confronti degli ufficiali e agenti della forza pubblica. La questione era stata proposta d'ufficio dal Pretore di Moncalieri; e, per verità, risulta dai lavori preparatori di quel codice e in ispecial modo dai verbali della Commissione parlamentare, come la sentenza predetta ricorda, che l'autorizzazione a procedere per i delitti commessi in servizio di polizia non era passata senza contrasto nel progetto definitivo, in cui si ritenne sostanzialmente che le cause di non punibilità previste dal codice penale fossero sufficienti ad attuare la tutela dovuta agli ufficiali e agenti predetti nel caso di uso da parte loro delle armi o di altri mezzi di coazione fisica: di talchè l'autorizzazione a procedere fosse la necessaria integrazione, sotto il profilo processuale, delle norme del codice penale.

La Corte Costituzionale ha affermato che tale condizione di procedibilità contrasta con l'art. 28 della Costituzione e con i principii della responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli agenti pubblici, prima ancora che con l'altro principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione repubblicana. Principii che non consentono alcuna deroga nemmeno nei casi previsti a garanzia della funzione e non già a titolo di privilegio personale, secondo la tesi prospettata dalla difesa dell'Amministrazione; nè presentano alcuna analogia con i principii informativi dell'art. 68 della Costituzione e dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, relativi rispettivamente all'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari e dei Giudici

costituzionali, la quale è diretta unicamente a salvaguardare la piena autonomia di organi costituzionali.

Con altra sentenza 22 giugno dello stesso anno la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 234, secondo comma, C.P.P. in relazione all'art. 25 della Costituzione. È stata così abolita la facoltà del Procuratore Generale di rimessione del procedimento alla sezione istruttoria, con la quale, il codice vigente, così trasformando l'istituto dell'avocazione del codice del 1913, aveva ritenuto di tutelare « interessi delicatissimi e rilevantissimi », come si legge nella Relazione ministeriale, i quali dovevano valutarsi dal Procuratore Generale. La sentenza ha osservato a questo riguardo che il provvedimento in questione, determinato da « circostanze ignote alla parte privata prima che inoppugnabili », viola innanzitutto il principio della certezza del giudice, già affermato dalla stessa Corte con la sentenza 3 luglio 1962, concernente, fra l'altro, la cosiddetta competenza prorogata del Pretore. In quanto attrae il giudice superiore la competenza dell'istruzione, la rimessione toglie poi alla parte la garanzia del doppio grado di giurisdizione; il che, sebbene non contraddica a norme costituzionali, dimostra la gravità delle sue conseguenze.

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale, che ebbero origine in questa sede con le tre ordinanze del Pretore 15 ottobre 1962, 2 febbraio e 22 luglio 1963, la Corte Costituzionale, con sentenza depositata l'antivigilia di Natale, ha dichiarato infondate le questioni concernenti:

1) la illegittimità della legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, illegittimità, che, secondo i ricorrenti, sarebbe derivata dal fatto che essa fu approvata dalla Commissione di Giustizia della Camera dei deputati in sede deliberante, anziché dalla Assemblea: e ciò con violazione dell'art. 72 della Costituzione;

2) la illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della stessa legge, in quanto prevede la elezione di sei magistrati di Cassazione, di cui due con ufficio direttivo da parte dei magistrati della stessa categoria mentre limita a quattro per categoria i componenti da eleggersi dai magistrati d'Appello e di Tribunale, assai più numerosi di quelli di Cassazione.

Altra violazione veniva denunciata, dall'art. 107 nonché dagli articoli 48, 104, comma quarto, e 105 perchè i magistrati parteciparono all'elezione, votando esclusivamente per i componenti della propria categoria, mentre la Magistratura dovrebbe nel Consiglio Superiore essere rappresentata nel suo complesso; e perchè inoltre gli uditori sono esclusi dall'elettorato attivo, pur facendo parte, come gli altri magistrati, dell'ordine giudiziario ed esercitando funzioni giudiziarie;

3) la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge citata, perchè stabilisce che i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro per la Grazia e Giustizia o con decreto ministeriale, a torto negandosi efficacia esterna alle deliberazioni del Consiglio.

Non occorre certo soffermarsi sulle questioni innanzi elencate, stante l'esito negativo della denuncia d'incostituzionalità, sebbene la motivazione svolga concetti e contenga affermazioni di grande importanza. Si consideri,

ad esempio, che la questione circa la suddetta procedura di approvazione, ove la Corte avesse ritenuta la violazione dell'art. 72 della Costituzione, avrebbe travolto l'intera legge con gravi e molteplici conseguenze di ordine pratico. Piuttosto interessa illustrare brevemente i motivi della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, concernente la richiesta del Ministro.

La Corte, pur rilevando che « il sistema legislativo attualmente in vigore, considerato nelle linee generali, non appare inidoneo al fine assegnatogli di garantire l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura », è addivenuta all'anzidetta pronunzia per la ragione fondamentale che la richiesta, ancorchè legittima in sè stessa, non lo è più quando l'articolo medesimo la indica come mezzo unico ed esclusivo perchè il Consiglio Superiore possa agire. La richiesta finora ha condizionato in maniera tassativa l'attività dell'organo collegiale presieduto dal Capo dello Stato e posto al vertice del nostro Ordine; mentre, come la stessa sentenza ricorda, il progetto era a questo riguardo immune dal vizio ora dichiarato, in quanto prevedeva anche l'iniziativa del Consiglio ex officio.

Attività legislativa.

Quanto all'attività legislativa, che più da vicino interessa l'amministrazione della Giustizia, accennerò soltanto alla recente modificazione del codice penale in materia di lesione personale tra famigliari, per la quale è stata richiesta la querela con legge 26 gennaio 1963, n. 24, se la durata della malattia non supera i dieci giorni. E mi dispenso dal trattare dell'amnistia e dell'indulto perchè illustrai a suo tempo il disegno di legge di delegazione in base al quale il decreto di clemenza 24 gennaio 1963, n. 5 fu poi emanato.

Farò menzione invece da un punto di vista generale dei progetti di riforma dei codici penali. Il Ministro del tempo, Senatore Bosco, nel dibattito alla Camera dei Deputati sul bilancio della Giustizia, svoltosi nel settembre dello scorso anno, affermò che la « programmazione giuridica », come egli disse, dovrebbe comprendere sia la riforma organica della legislazione ed in particolare dell'ordinamento giudiziario, sia la nuova struttura amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. La riforma dei codici dovrebbe mirare alla duplice finalità del loro adeguamento ai principii della Costituzione e ai progressi realizzati dal Paese nel campo economico e sociale.

Il codice penale in particolare, secondo il concetto del Ministro, andrebbe riformato in base alle seguenti direttive: 1) il giusto temperamento del principio di libertà con quello di autorità; 2) l'adeguamento della pena alla personalità del reo; 3) la revisione del sistema delle pene in modo da serbare la giusta protezione fra le varie fattispecie criminose; 4) l'attribuzione al giudice di un maggiore potere discrezionale nella commisurazione della pena, pur salvaguardandosi il principio di legalità.

Quanto al codice di procedura penale, le opinioni degli studiosi e dei pratici divergono notevolmente circa il sistema da seguire, ritenendosi necessaria da molti una nuova impostazione dell'intera struttura, mentre altri vorrebbero il perfezionamento dell'attuale sistema.

Nè mancano contrasti riflettenti l'aspetto più particolarmente tecnico del problema, prospettandosi sia l'opportunità della semplificazione delle norme processuali, le quali non dovrebbero mai creare troppo stretti vincoli per il

giudice, da altri ritenendosi invece preferibile l'esclusione di ogni elasticità delle norme medesime al fine di evitare incertezze e difformità nell'applicazione.

Nello stesso dibattito parlamentare, il Ministro accennò anche all'opportunità di estendere il giudizio direttissimo e di introdurre ogni altra innovazione capace di assicurare la definizione del processo in una sola udienza o comunque in un numero minimo di udienze. Infine rilevò come da più parti e da molto tempo sia lamentata la tendenza ad attrarre nel campo penalistico il regime sanzionatorio di molti precetti giuridici, le cui violazioni ledono soltanto interessi di importanza limitata e contingente, trattandosi, in realtà, di illeciti i quali ben poco hanno in comune con le ragioni vere della pena; di talchè sarebbe più appropriata la pronta applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'autorità amministrativa.

Lo schema del progetto carneluttiano si limita, secondo la sua stessa denominazione, alla previsione delle norme generali di rito. Come egli afferma, un codice di rito non deve apparire ispirato a sfiducia verso il giudice e perciò guidarlo passo per passo. Nè la legislazione deve togliere il respiro alla giurisprudenza, giacchè soltanto a queste condizioni il principio di elasticità consente la individuazione del processo.

Ma il competente Ufficio legislativo del Ministero ha osservato nella Relazione a stampa, e qui facciamo nostra l'osservazione, che, pur accettandosi la semplificazione del codice attuale, è d'altro canto innegabile che la sinteticità delle norme e un eccessivo affidarsi all'opera dell'interprete richiederebbero un lungo periodo di applicazione del nuovo codice prima dell'adattamento giurisprudenziale.

Termino rinnovando l'augurio di buon lavoro ai miei cari Colleghi e ai Professionisti forensi, augurio che formulo anche per quanti partecipano alla vita giudiziaria del distretto in uffici importanti, come nelle più modeste mansioni; e Le chiedo, Signor Primo Presidente, di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, il nuovo anno giudiziario.

RICORDANDO ENRICO REDENTI

Domenica 12 gennaio, nell'Aula della prima sezione civile della Corte di Appello, ha avuto luogo una solenne cerimonia in memoria del prof. Enrico Redenti, scomparso il 1° gennaio 1963.

L'aula era letteralmente gremita di Magistrati, Professori dell'Università, Avvocati, Funzionari di Cancelleria, convenuti in commosso, devoto ricordo dell'indimenticabile Estinto.

All'indomani della morte moltissimi furono i colleghi che si offrirono per una sottoscrizione che avesse lo scopo di onorare degnamente il sommo avvocato e il Maestro di diritto. Ispirandosi a tali intendimenti, il Consiglio del-

l'Ordine, nella sua adunanza del 7 novembre 1963, deliberava che, a perenne ricordo, venisse collocata una targa di marmo con effigie in bronzo, nella sala adiacente all'Aula della prima sezione civile della Corte d'Appello.

Fu aperta una sottoscrizione al fine di realizzare l'iniziativa e si è avuta una commossa, affettuosa adesione di moltissimi colleghi.

L'opera, pregevole, è stata curata dallo scultore bolognese prof. Giuseppe Mazzoli.

Fra i presenti ricordiamo: il Presidente della Corte Dr. Mastrobuono, il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Picchinenna, il Magnifico Rettore dell'Università Prof. Battaglia, l'Assessore Avv. Crocioni per il Sindaco di Bologna, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Carnacini, il Presidente del Tribunale Dott. Belli, il Procuratore della Repubblica Dott. Bonfiglio, i Presidenti di Sezione della Corte Manfredi, Stelletti, Udina, Matarazzo, De Robertis, l'Avvocato Distrettuale dello Stato Avv. Montixi, il Primo Pretore Dott. Damiani, l'On. Angeletti, Presidente dell'Ordine forense di Forlì, vari rappresentanti degli Ordini forensi del Distretto, molti professori dell'Ateneo, numerosi Consiglieri della Corte, Sostituti Procuratori Generali e Presidenti di Sezione del Tribunale e molti Giudici del Tribunale e della Pretura, il Cancelliere Capo della Corte Rag. Gentile, il Segretario Capo della Procura Generale e della Procura della Repubblica, Cancellieri e Segretari dei vari Uffici giudiziari.

Era pure presente la vedova dell'indimenticabile Scomparso, signora Bianca Redenti.

Per primo prendeva la parola l'Avv. Mauceri.

Seguivano: S.E. il Presidente della Corte Dott. Enrico Mastrobuono, S.E. il Procuratore Generale Dott. Metello Picchinenna, l'Avv. Carlo Caleffi, componente del Consiglio Nazionale Forense per l'Emilia e Romagna.

Due giovani Procuratori, deponevano una corona di alloro sotto la lapide che veniva quindi scoperta e recante l'epigrafe:

A PERENNE RICORDO
DI

ENRICO REDENTI

AVVOCATO
MAESTRO DI DIRITTO
IL FORO BOLOGNESE

gennaio 1964

Pubblichiamo qui appresso i discorsi pronunciati:

L'Avv. Salvatore Mauceri, Presidente del Consiglio dell'Ordine:

È con l'anima pervasa da viva commozione che io prendo la parola in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine forense, che — forse indegnamente — ho l'onore di presiedere.

Debbo anzitutto adempiere ad un dovere: rivolgere un deferente ringraziamento a S.E. il Primo Presidente della Corte, a S.E. il Procuratore Generale della Repubblica, ai Capi degli altri Uffici giudiziari, al Magnifico Rettore dell'Università, al rappresentante dell'On. Sindaco di Bologna, all'avv. Caffeì quale rappresentante del C.N.F. che hanno voluto — con la loro presenza — rendere più solenne e significativa questa riunione.

E un ringraziamento cordiale porgo a tutti gli onorevoli magistrati, agli illustri professori, ai cari colleghi, ai funzionari delle Cancellerie per la loro partecipazione.

Siamo oggi qui convenuti in mesta raccolta unione di cuori, per compiere un atto di fede, un rito di amore, un rito di affettuoso rimpianto.

Saranno le mie facoltà adeguate a questo compito o mi resterà nell'animo il rimordimento di pensare che altri, con maggior fervore di elogio, con migliore intelletto avrebbe potuto dirvi dell'Avvocato insigne, del Presidente tanto amato che noi oggi rievochiamo ed onoriamo?

Nell'ansia però dell'ora, un sentimento mi sorregge e vivifica la mia parola: per quasi otto anni sono stato vicino al Maestro, al Presidente caro ed indimenticabile, raccogliendo insegnamenti e preziosi consigli, in deferente affettuosa collaborazione, in comunanza di intenti; con Lui ho vissuto in intimo colloquio, ne ho raccolto il pensiero, ho sentito trasmettersi in me l'ardore della sua passione per il nostro Ordine, al quale fu tanto legato: credo quindi di poter vantare questa coscienza spirituale di umile, devoto discepolo.

Un anno è da poco trascorso — e sembra ieri — dal giorno in cui, nella serenità della pace cristiana, Egli chiudeva per sempre gli occhi, con quella medesima serenità con cui — in vita — solo pochi mesi prima, allorchè il male lo affliggeva, con tenace volontà, quasi presago del domani, aveva posto termine all'ultima Sua opera con questa nota: « così il ciclo si chiude, licenzio le bozze e mi accomiato con serenità ».

E quel giorno, che dischiudeva il nuovo anno a lieti auspici, fu invece velato di mestizia: la scienza giuridica italiana e straniera, il Foro, si abbrunarono in commosso, profondo rimpianto di fronte a tanta perdita.

Al lutto immenso della Sua eletta, cara Compagna, che vedo qui in mezzo a noi e alla quale va l'espressione del nostro animo grato per avere accolto il deferente invito, al dolore dei congiunti e dei suoi prediletti collaboratori di studio, si unì commosso e unanime il cordoglio dei colleghi, primo quello di Antonio Segni, dei discepoli, degli amici, di noi tutti del Consiglio dell'Ordine che per tanti anni Gli eravamo stati vicini avendolo, con orgoglio, a guida sicura ed impareggiabile, a moderatore sapiente ed illuminato.

La cerimonia di oggi non voglio definirla commemorazione, vorrei dirla rievocazione del Suo grande spirito, per richiamarlo un'ora fra noi, quasi in un incontro quale gli antichi solevano immaginarne fra le anime dei buoni e degli eletti ritornanti dai Campi Elisi per ultimo colloquio ultraterreno coi mortali.

Enrico Redenti è stato degnamente ricordato nella Sua grande opera di giurista da altri con specifica competenza: l'anno scorso nella ricorrenza del trigesimo dalla morte, nella vasta Aula della Corte d'Assise, risuonò la parola evocatrice e commossa dell'Avv. Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; al Consiglio Comunale, poi, l'Assessore Avv. Crocioni

pronunciò un'alta orazione; il 14 dicembre scorso Arturo Carlo Jemolo, all'Accademia Nazionale dei Lincei, magistralmente ha detto nel campo scientifico; tra noi molto, al nostro glorioso Studio vi parlerà — da par suo — Tito Carnacini, prediletto discepolo e degno Suo successore.

Io, con semplicità, voglio rievocarLo qui in questa aula a Lui tanto cara, come nostro indimenticabile Capo: le mie parole velate di malinconia e di tristezza, in umiltà di pensiero, vogliono essere l'espressione di un ricordo, di un rimpianto affettuoso e profondo.

E per l'appunto in questa Aula sento aleggiare il suo grande spirito, echeggiare la sua voce, la sua parola di dottrina e di esperienza.

Ricordiamo insieme: si levava a parlare in un raccolto silenzio, in un'atmosfera di consapevole deferenza, carica di attesa. Il gesto signorile, il tratto misurato, l'espressione aperta, col sorriso sulle labbra.

Iniziava con accento pacato che l'intensa vivacità degli occhi rendeva incisivo e penetrante.

La sua parola si faceva calda ed armoniosa, saliva di tono, ripiegava nella logica più attenta e con dialettica perfetta, con la preziosità di un'analisi minuta e tagliente, vivisezionava la causa nella ricerca acuta e tormentosa dell'esatta soluzione, in rigorosa aderenza ai fatti: operatore meraviglioso ed insuperabile.

Chi Lo ascoltava ne traeva un vero godimento per l'esempio mirabile, impeccabile di lineare chiarezza e sintesi.

Era proprio vero: insieme a Calamandrei e Carnelutti, ai quali fu legato da profondo affetto, Egli aveva formato — in questo mezzo secolo — quella triade luminosa che si ricollega all'antica tradizione del Foro italiano che non conosce tramonti, che perpetua tutto un passato di gloria e consegna di generazione in generazione la fiaccola vivida e incandescente di un ideale purissimo, di un alto, perenne insegnamento.

Aveva una concezione altissima della giustizia, nel Magistrato vedeva il sacerdote della verità e dell'equità, ispirata e sorretta da un sentimento di profonda generosa umanità.

Deferente con i giudici, non ostentava mai la sua autorità di Maestro, la sua parola era sempre cortese e riguardosa, mai faceva pesare la superiorità del suo sapere.

Da gran signore esponeva — con limpidezza e raffinata eleganza di stile — le più ardue questioni; con il suo eloquio piano e suadente richiamava la vigile attenzione di chi Lo ascoltava.

Verso i colleghi avversari, il suo dire era sempre improntato a garbo e urbanità, ogni acceso risentimento, ogni calore fuor di luogo, tacevano nel compimento del suo alto ministero; nella vittoria come nell'avversa sorte, sempre sereno e col sorriso traluceva dagli occhi, velati da intima gioia o da contenuta amarezza.

Spesso era chiamato a presiedere importanti collegi arbitrali.

La sua vasta dottrina, la consumata esperienza, l'adamantina probità, costituivano sicura garanzia perchè la giustizia e l'equità raggiungessero il loro supremo fine. E durante questi convegni mai voleva imporre la sua opinione; col suo sottile ragionamento esponeva le varie tesi contrastanti, consentendo ad ognuno la più ampia libetrà di discussione, per poi — con parti-

colare abilità — indirizzare la conclusione verso la giusta meta, raccogliendo l'unanimità dei consensi.

Magistralmente sapeva presiedere Congressi e Convegni, ed è ancora vivo il ricordo della sua operosa attività di insuperabile Presidente di quel IV Congresso Nazionale Giuridico Forense che nel 1957 si svolse a Bologna e che tanta risonanza ebbe in tutta Italia e la cui organizzazione Egli aveva curato in ogni particolare, perfino nelle minuzie.

Il Congresso riuscì perfetto, il regolamento da Lui personalmente predisposto, è servito poi di modello ai Congressi successivi.

Per numerosi anni ebbi l'onore di esserGli vicino nei lavori del nostro Consiglio forense e non posso dimenticare la profonda saggezza cui erano ispirati i suoi interventi: con grande modestia metteva ciascuno di noi a proprio agio. Effettivamente e non per vana o vuota espressione Egli era *primus inter pares*.

Eccellenze, onorevoli Magistrati, illustri professori, cari colleghi, vi ho parlato del nostro indimenticabile Presidente, del grande Avvocato, in umiltà di pensiero ma col cuore palpitante di profonda commozione, di incancellabile rimpianto.

Il grande libro dell'Avvocatura italiana porterà scolpito a lettere d'oro il nome di Enrico Redenti in una luminosa pagina di gloria: messaggio di probità e di sapere, di fede negli alti valori della professione, messaggio che, alimentato dalla sacra fiamma dell'ideale, sarà tramandato alle generazioni venturose, a nuove schiere di giovani, quei giovani che Egli tanto amò e da cui fu devotamente riamato.

È per questo che il Consiglio dell'Ordine, in unione ai moltissimi colleghi aderenti — ai quali va l'espressione della nostra gratitudine — si è voluto rendere promotore dell'odierna cerimonia perchè la Sua immagine, collocata nella attigua sala, eternata e racchiusa nel bronzo e per la quale — come dice il poeta — « l'ombra sua torna ch'era dipartita » resti a vivo, perenne ricordo della Sua opera, del Suo alto insegnamento!

Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Enrico Mastrobuono:

È senza dubbio degno del più alto apprezzamento il nobile pensiero degli Avvocati e Procuratori del Foro bolognese di voler qui perpetuare nel marmo e nel bronzo il ricordo del Prof. Enrico Redenti.

Delle altissime doti di Lui e della sua opera scientifica — ben nota del resto a tutto il mondo giuridico e giudiziario — è stato detto anche stamane assai meglio di come io possa dire.

Qui mi piace soltanto ricordare la illimitata estimazione, la incondizionata fiducia che Egli godette meritatamente da parte di tutti i Magistrati, i quali videro in Lui non solo uno degli instauratori di quella scuola processualistica italiana che vanta i nomi pur illustri di Chiovenda, Calamandrei e Carnelutti, ma benanche l'insigne Avvocato.

Egli è che Enrico Redenti nell'esercizio della sua attività forense, lungi dall'ostentare e far pesare l'autorità del Maestro, Egli, che pur sentiva di essere e fu grande Maestro del diritto, portò quel suo stile particolare, inconfondibile, fatto di chiarezza, di sincerità, di bontà, di signorilità e di modestia, non disgiunte da un singolare equilibrio.

È per questo specialmente che i Magistrati bolognesi, qui convenuti con i Capi delle locali cancellerie e segreterie giudiziarie, mentre rinnovano, commossi, nella triste ricorrenza dell'anniversario della morte di Enrico Redenti i sensi del loro vivo cordoglio e rimpianto a Colei che fu la eletta e cara Compagna della Sua vita, si sentono orgogliosi di potere accogliere in queste aule del loro palazzo di Giustizia, nelle quali aleggia il grande spirito di Lui, il marmo ed il bronzo che Lo ricorderanno alle generazioni venture accanto a quelli che rammemorano i nomi di altri illustri giuristi scomparsi.

Per me è poi motivo di particolare compiacimento e di grande onore trovarmi a capo della Corte di Appello di Bologna per ricevere dal Foro bolognese, che io vivamente ringrazio del dono, l'artistica lapide che in Enrico Redenti vuole onorare e ricordare con il Maestro del diritto, anche e specialmente l'Avvocato, che seppe essere davvero un collaboratore prezioso del giudice nell'assolvimento della funzione altissima di rendere Giustizia.

Il Procuratore Generale Dott. Metello Picchinenna:

La figura di Enrico Redenti è balzata viva e palpitante dalla rievocazione del Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi e dalle nobilissime parole del nostro Primo Presidente. Come Procuratore Generale, porgo il mio saluto deferente alla Vedova, e mi associo all'omaggio reso al Maestro che spese l'intera vita al servizio dei due grandi ideali della scienza e della giustizia, come dissi a pochi giorni dalla Sua scomparsa nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1963.

Quanto a Lui debba il diritto processuale civile quale oggi si presenta, con una sua propria sistematica e con una giustificazione che trae origini dal processo romano, è unanimemente riconosciuto.

La monografia « Il giudizio civile con pluralità di parti » resta un modello insuperato del nuovo metodo sistematico della ricerca scientifica. Formatosi attraverso una severa dedizione allo studio del diritto, considerato umanisticamente come misura della vita dell'uomo, Egli eccelse per acutezza d'intuito, profondità di sapere e cristallina chiarezza; e trasfuse ad innumerevoli discepoli, taluni divenuti illustri, con l'insegnamento e con l'esempio l'ansia di scoprire il lato umano degli istituti giuridici.

In tale superiore concezione della scienza giuridica si inserì l'altro altissimo ideale della Giustizia. Avvocato principe, vide in essa la sola garanzia di libertà per la persona umana.

In questa circostanza mi è caro aggiungere come Magistrato che per amore della Giustizia Egli considerò la funzione del giudice-uomo e di frequente si rivolse al suo cuore, oltre che all'intelletto.

Perciò risponde ad un profondo sentimento di gratitudine il ricordo marmoreo che Gli è stato dedicato in questa Corte, dinanzi al quale andremo ora ad inchinarci con animo commosso.

L'Avv. Carlo Caleffi, per il Consiglio Nazionale Forense:

Colgo l'occasione dell'onore che, attraverso la mia modesta persona, si fa al Consiglio Nazionale Forense consentendo che io prenda la parola in questo eletto e solenne consesso, per aggiungere alla doverosa, sincera con-

ferma a nome del Consiglio stesso, del nostro grato animo verso i Magistrati e le Autorità che hanno voluto parteciparvi con così intensa solidarietà di sentimento, la messa a fuoco della opportunità, meglio si può dire della necessità, della iniziativa del nostro benemerito Consiglio dell'Ordine, cui ha fatto eco il consenso commovente ed eloquente dei nostri colleghi, per l'apposizione nell'ospitale aula della nostra Corte d'Appello del ricordo che ora si va a scoprire per eternare la memoria del nostro Enrico Redenti.

Era, infatti, necessario che, accanto al ricordo di Giuseppe Ceneri e di Leonida Busi, glorie del passato, fosse collocato il ricordo di Enrico Redenti, gloria del nostro tempo.

Necessario non tanto per noi, che siamo vissuti ed abbiamo operato, vestendo la stessa toga, accanto a Lui, quanto per le generazioni a venire che debbono ricordare, anche attraverso il senso visivo, il Maestro che esse conosceranno attraverso lo studio del diritto nelle sue opere insigni che non conosceranno tramonto ed oblio, perchè frutto di uno studio profondo, illuminato dalla vivida luce della genialità.

A noi, contemporanei di Enrico Redenti, questo ricordo marmoreo parlerà al cuore perchè riaccenderà, ogni volta che a Lui volgeremo lo sguardo, il nostro pungente rimpianto, perchè ci farà rivedere la sua aristocratica figura quando, attraversando la stessa aula, raggiungeva quella nella quale siamo ora adunati, per discutere, con la pacata forbita parola che rendeva chiare e semplici le più complesse materie, una causa affidata al suo patrocinio; ci farà risentire la sua voce e la sua giovanile risata nei cortesi e cordiali conversari nei quali si confermava quale amava definirsi: *primus inter pares*.

Ma ai nostri colleghi delle future generazioni questo ricordo dirà qualcosa di più: dirà quale aspetto avesse Enrico Redenti, e questo accostamento della persona al nome darà corpo ed aumenterà durata alla Sua memoria.

Dirà quanto i colleghi e discepoli suoi Lo abbiano amato, ammirato e rimpianto, dirà come la dottrina e la professione, quando siano unite in armonico connubio, si illuminino e si sublimino vicendevolmente.

E sarà monito a mantenere il livello dell'esercizio professionale a quella altezza che Egli seppe raggiungere sia nella Sua attività forense sia nell'assolvere il mandato di Presidente del Consiglio dell'Ordine, sempre insegnando con quale rispetto verso il Magistrato, verso l'avversario, verso sè stesso, verso la verità, verso la giustizia l'avvocato che vuole essere degno della santità della sua missione deve, a costo di qualunque sacrificio, esercitare il suo mandato.

L'opera di avvocato di Enrico Redenti, che acquista luce e risalto sempre più col passare del tempo nel nostro ripensamento riconoscente, si proietterà così nel futuro a beneficio dei posteri che non hanno avuto la ventura di combattere al suo fianco, sia pure in impari condizione, le stesse lotte, senza che la offuschi e la cancelli il logorio degli anni e la labilità della umana memoria.

Di ciò ringrazio, a nome dei colleghi dell'Emilia e Romagna che mi hanno chiamato a rappresentarli nel Consiglio Nazionale Forense, e a nome dei colleghi delle altre regioni italiane che rappresento come portavoce della Presidenza di quel Consiglio, tutti coloro che hanno collaborato e contribuito a che questo doveroso omaggio al nostro Enrico Redenti fosse fatto perchè Egli qui visse, nell'affetto dei suoi colleghi presenti e futuri, per sempre.

IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE

Nei giorni 19 e 23 gennaio hanno avuto luogo le elezioni per la nomina di N. 15 Consiglieri per il biennio 1964-1965.

L'intero Consiglio uscente è stato rieletto.

Nell'adunanza del 24 gennaio è avvenuta la nomina delle cariche.

L'avv. Furio Cicognani, che per quasi un anno aveva assunto il Segretariato con ammirabile diligenza e attività, ha chiesto di essere dispensato dal gravoso incarico: il Consiglio ha dovuto aderire alle cortesi insistenze nominando, nella carica, l'avv. Carlo Pascucci. Il Consiglio pertanto è risultato composto:

Presidente: MAUCERI Avv. Salvatore

Segretario: PASCUCCI Avv. Carlo

Tesoriere: VALENZA Avv. Piero

Consiglieri: ARTELLI Avv. Riccardo

BANDIERA Avv. Giuseppe

BIANCHEDI Avv. Antonio

CAGLI Avv. Mario

CICOGNANI Avv. Furio

GHEZZI Avv. Enrico

MARCHESINI Avv. Giovanni

MICHELINI Avv. Manfredo

NEPPI Avv. Sergio

RIGATELLI Avv. Francesco

SBAIZ Avv. Angiola

ZOBOLI Avv. Alberto.

SALUTO AL PRESIDENTE BELLI

La sera del 20 febbraio, al Ristorante Tre Galli d'oro, molti Colleghi (più di 100) si sono riuniti per esprimere al dott. Ubaldo Belli, nell'imminenza della partenza per Potenza ove assumerà la Presidenza di quella Corte d'Appello, il loro più fervido saluto.

La riunione conviviale si è svolta in un'atmosfera di viva calda cordialità.

L'avv. Mauceri dopo avere sottolineato che questi incontri servono molto a rinsaldare maggiormente i rapporti di colleganza e di amicizia, ha rivolto all'Ecc. Belli il saluto più fervido ed augurale, ricordando le benemeritenze ed i meriti acquisiti durante il lungo periodo in cui è stato a dirigere il Tribunale di Bologna dimostrandosi sempre cortese verso la classe forense.

Con viva commozione il Pres. Belli ha ringraziato gli avvocati bolognesi, augurandosi che in un giorno non lontano egli possa tornare nella nostra città alla quale si sente particolarmente affezionato.

CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE DONNE GIURISTE

Dal 31 marzo al 5 aprile avrà luogo a Bologna un Congresso promosso dalla Federazione Internazionale delle Donne Giuriste, con un programma molto importante per i temi di rilievo posti in discussione.

La cerimonia inaugurale avrà luogo il 31 marzo presso la facoltà di Economia e Commercio della nostra Università.

Ci riserviamo di dare un ampio resoconto nel prossimo fascicolo.

VARIAZIONI ALL'ALBO

dal 1° gennaio 1964 al 29 febbraio

ISCRIZIONI

DOTT. PROC. AMIGONI PAOLO - Via Altabella, 10 - tel. 263.558 - Bologna.

DOTT. PROC. DOTTA ANGELO - Via Altabella, 10 - tel. 263.558 - Bologna.

DOTT. PROC. DUOSI PIETRO - Via Calari, 3 - tel. 422.899 - Bologna.

DOTT. PROC. LOMBI GIOVANNI BATTISTA - Via A. Saffi, 22 - tel. 426.909 - Bologna.

AVV. PERRELLA ALFONSO - Via Cavour, 30 - tel. 5947 - Imola - (Bologna).

DOTT. PROC. ROVERSI MONACO FABIOALBERTO - Via delle Rose, 40 - Bologna.

DOTT. PROC. VALLE GIOVANNI - Via Bambaglioli, 6 - Bologna.

ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONE

ALBINI AVV. Prof. ALDO.

CANCELLAZIONI

AVV. MACCARINI TULLIO - a sua domanda per incompatibilità.

DOTT. PROC. ACQUADERNI STEFANO - a sua domanda per incompatibilità.

AVV. DI GIORGIO TEOCRITO - trasferito a Roma.

DECEDUTI

RUBBI AVV. MARIO.

ISCRITTI AL 29 FEBBRAIO 1964

Avvocati e procuratori	N. 457
Avvocati	» 12
Procuratori	» 200
	N. 669

Elenco speciale

Avvocati e procuratori	N. 28
Procuratori	» 6

Totale iscritti N. 703

Praticanti Procuratori con patrocinio N. 126

AVVERTIMENTO

Ricordiamo ancora una volta che il Procuratore legale, per legge, non può assumere la difesa sia nei giudizi civili che penali, *fuori del distretto della Corte d'Appello*.

Ciò diciamo in quanto ci risulta che qualche Procuratore ha violato la norma.

Il Consiglio si riserva ogni azione disciplinare in proposito, non senza aggiungere che l'infrazione costituisce esercizio abusivo e come tale reato penalmente perseguibile d'ufficio!

INDICE-SOMMARIO

Ai professionisti l'obbligo dei libri contabili?	3
Mancanza di Magistrati e di Cancellieri nella Pretura di Bologna . .	4
Il Dott. Mario Jacchia vincitore del premio « Alberto Vighi » . . .	5
Il nuovo presidente del Tribunale	7
L'uso della toga	7
X° Congresso internazionale degli Avvocati a Città del Messico . .	7
Marche di previdenza nei procedimenti tributari	8
Variazioni all'Albo dal 1° marzo al 15 giugno 1964:	
Iscrizioni	9
Cancellazioni	9
Deceduti	9
Iscritti al 15 giugno 1964	9

AI PROFESSIONISTI L'OBLIGO DEI LIBRI CONTABILI?

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna nella seduta del 4 giugno 1964:

Preso in esame il progetto sulla riforma tributaria sottoposto all'approvazione del Governo;

Premesso che nel progetto stesso è previsto, tra l'altro, l'obbligo per i professionisti, compresi gli avvocati ed i procuratori, di tenere i libri contabili;

Considerato che tale imposizione, oltre a costituire un oneroso aggravio burocratico, verrebbe a ledere gravemente il libero esercizio della professione, attribuendo, come logica conseguenza, la facoltà agli organi finanziari di ispezionare, non solo i libri contabili, ma anche tutti i fascicoli di studio al fine di accertare l'attendibilità delle scritture;

Ritenuto che ciò si tradurrebbe in un'intollerabile violazione del segreto professionale

DELIBERA

di associarsi alle proteste elevate dagli altri Ordini forensi

INVITA

il Consiglio Nazionale Forense a rendersi interprete presso le più alte gerarchie dello Stato del legittimo allarme suscitato in tutti i Fori d'Italia dalla progettata imposizione ai professionisti della tenuta dei libri contabili ed infine

RICHIAMA L'ATTENZIONE

del Governo sulle imprevedibili conseguenze di un provvedimento che verrebbe a snaturare la professione forense portando alla soppressione di una delle sue fondamentali prerogative posta a salvaguardia dell'umana libertà e del pubblico interesse con conseguente violazione di un fondamentale precetto costituzionale.

MANCANZA DI MAGISTRATI E CANCELLIERI NELLA PRETURA DI BOLOGNA

La situazione nella Pretura di Bologna è veramente grave. Così non può continuare.

Su un organico di 17 Magistrati, in servizio ve ne sono appena 8.

Ci domandiamo: è possibile seriamente che la Pretura debba funzionare con 8 Pretori?

Sembra incredibile, ma è così e a nulla valgono le sollecitazioni, le insistenti richieste dei Capi degli Uffici giudiziari presso gli organi centrali.

E in queste condizioni c'è qualcuno che vorrebbe ampliare la competenza pretorile per valore!

Occorre che gli altissimi organi centrali di Roma, una buona volta si rendano conto di questa critica situazione e in qualche modo provvedano, al fine di evitare questo disagio in cui versa l'Amministrazione della Giustizia.

Il nostro è un grido di angoscia, in quanto siamo pienamente consapevoli delle difficoltà in cui si dibattono gli attuali pochi giudici che fanno sacrifici, per evitare che il cittadino con amarezza e rammarico, dica ai quattro venti che la Giustizia è lunga e non si arriva mai a concludere presto una controversia.

Si bandiscano concorsi nuovi, si dia la sensazione che gli organi responsabili prendono a cuore questa grave deficienza, si studino i provvedimenti atti al caso, ma si agisca tempestivamente, con energia e senza troppe bizantine discussioni.

Alla carenza dei Magistrati si aggiunge quella dei Cancellieri e così il quadro è al completo.

Su 28 Cancellieri, ne mancano 6: ciò da due anni. Su 4 Cancellieri Capi di grado VIII, destinati a Bologna, solo uno di essi ha preso servizio, gli altri tre non vengono!

Gli Avvocati che di questa situazione vengono a risentire gravemente, e non solo sotto il profilo economico, debbono forse proclamare lo sciopero, imitando i metalmeccanici o altre categorie, per indurre il Governo a provvedere?

IL DOTT. MARIO JACCHIA
VINCITORE DEL PREMIO « ALBERTO VIGHI »

Sabato 13 giugno alle ore 18, nella sede dell'Ordine, ha avuto luogo in forma austera la cerimonia della consegna del Premio « Alberto Vighi » al vincitore del concorso, bandito nel novembre 1963.

Erano presenti: il Presidente della Corte d'Appello Dottor Mastrobuono, il Procuratore Generale della Repubblica Dottor Picchinenna, il Presidente capo del Tribunale Dottor Manfredi, il Consigliere Dottor Capurso per la Pretura, l'Avv. Carlo Caleffi, componente del Consiglio Nazionale Forense, l'Avv. Giovanni Marsala, Segretario del Sindacato Forense.

Era pure presente l'Avv. Roberto Vighi padre del caro Collega scomparso Alberto.

Quasi al completo il Consiglio dell'Ordine.

In apertura di adunanza l'Avv. Salvatore Mauceri ha pronunciato le seguenti parole:

« Siamo oggi riuniti per una cerimonia piena di significato, mesta di « rimpianto e al tempo stesso illuminata da un sereno promettente auspicio.

« E' ancora vivo il ricordo del nostro caro collega, tragicamente scomparso, nel fiore degli anni, la sera del 22 gennaio 1956.

« Quando apprendemmo la triste notizia, in silenzio, attoniti, col cuore in angoscia, non volevamo credere al destino crudele che ci aveva strappato uno dei più cari ed apprezzati giovani colleghi, il nostro caro Alberto Vighi.

« Nel vivo dolore, nel commosso amaro rimpianto, ci accostammo al cuore lacrimante del padre suo: volevamo recargli tutto il nostro conforto, l'espressione del nostro animo affranto di fronte a tanta tragedia, abbattutasi su di lui.

« Sebbene da soli quattro anni, iscritto all'Albo dei Procuratori, egli aveva già dato non poche prove di una seria preparazione, di una solida cultura, di una calda passione dell'esercizio della professione: era una sicura promessa di brillante avvenire.

« A lui ero legato da sincero affetto ed ammirazione. Lo rivedo ancora, come ieri, quando di tanto in tanto veniva al mio studio.

« Insieme si discuteva, si scambiavano idee; aveva preparato qualche studio da pubblicare che desiderava sottoporre al mio modesto giudizio.

« Durante queste conversazioni era nata in me una grande stima per lui, per il suo impegno nella tormentosa ricerca del vero, per lo scrupolo nell'indagine, per la precisione della terminologia. Possedeva un acuto spirito di osservazione e di critica: appariva già maturo come un professionista di consumata esperienza.

« Ma, se la morte ha spento la vita materiale, il suo spirito è tutt'ora

« vivo e tale rimarrà nel ricordo di quanti lo conobbero e ne apprezzarono
« la bontà dell'animo, l'ingegno, l'entusiasmo.

« Ecco perchè il Consiglio dell'Ordine, con il concorso di moltissimi
« Colleghi e con un contributo personale del padre, volle il 10 dicembre
« 1958 istituire una Fondazione al nome dello indimenticabile estinto e per-
« chè il ricordo fosse tramandato ai giovani futuri, per il conferimento di
« un premio di lire 200.000, destinato agli avvocati, procuratori e prati-
« canti procuratori di età non superiore al trentaduesimo anno, iscritti in
« un albo o registro del distretto della Corte di Appello, da assegnarsi all'au-
« tore di una monografia avente per oggetto alternativamente, per ogni bien-
« nio, un argomento di diritto o procedura penale e di diritto o procedura
« civile.

« Il concorso, bandito nel novembre scorso, per norma statutaria, ha
« avuto quest'anno per oggetto un tema di diritto processuale penale: "limiti
« ad effetti del principio ne bis in idem" (art. 90 C.P.P.).

« E' risultato vincitore, in base alla relazione della Commissione giudi-
« catrice, che ha avuto l'onore di contare fra i suoi componenti S.E. il Pro-
« curatore Generale, un giovane di valore, il Dott. Mario Jacchia, autore
« di una pregevole monografia, e che l'anno scorso ha superato l'esame di
« procuratore legale.

« Al giovane collega porgo pertanto l'espressione del mio più vivo com-
« piacimento, l'augurio fervido e sincero di un brillante avvenire.

« Egli è nipote dell'Avv. Mario Jacchia, un nome illustre, non obliato
« dalla classe forense, le cui virtù di cittadino, di combattente e di giurista
« sono rievocate nella lapide apposta in una delle sale della nostra Corte
« d'Appello.

« L'amico Roberto Vighi era fraternamente legato a Mario Jacchia e
« noi siamo lieti che la sorte abbia favorito, quest'anno, proprio un Jacchia.

« Ci sembra di intravedere, nella singolare coincidenza, quasi un sim-
« bolo, una fiaccola di luce e di speranza: è il caro Alberto che nella ca-
« tena degli affetti familiari, premia il collega in nome dei comuni ideali
« per combattere la medesima battaglia del Foro.

« Per Roberto Vighi, questo, sarà fonte di grande commozione, ma an-
« che di profondo conforto! ».

L'Avv. Vighi ha risposto con viva commozione, esprimendo la sua gra-
titudine per il costante ricordo che molti Colleghi serbano del suo caro, in-
dimenticabile figliuolo.

Il Dott. Proc. Mario Jacchia, infine, visibilmente commosso, ha voluto
manifestare la sua riconoscenza per l'ambito premio assegnatogli, intitolato
al nome del caro estinto.

IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Di recente, ha assunto la presidenza del Tribunale di Bologna il Dottor Michele Manfredi, che per vari anni è stato Presidente della Corte d'Assise d'Appello.

Magistrato di alto valore, di squisita cortesia, egli è stato sempre apprezzato e stimato dalla classe forense: Gli porgiamo il saluto più cordiale e deferente, insieme ai rallegramenti più vivi per l'alta carica alla quale è stato chiamato.

L'USO DELLA TOGA

Il Consiglio dell'Ordine, con deliberazione 14 maggio, ha disposto, e ciò in base all'art. 2 del R.D. 6 gennaio 1927 n. 3, che i Collegi, nelle udienze sono tenuti ad indossare la toga nel tipo stabilito dalla legge stessa:

- per i procuratori, toga con cordoni e fiocchi di seta nera;
- per gli avvocati, toga con cordoni e fiocchi argentati;
- per i patrocinanti in Cassazione, toga con cordoni e fiocchi dorati.

Sempre a norma della disposizione di legge sopra richiamata, in caso di trasgressione, si procederà in via disciplinare.

X CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI A CITTA' DEL MESSICO

Ad iniziativa dell'Associazione internazionale degli Avvocati (International Bar Association) avrà luogo a città del Messico, dal 27 al 31 luglio prossimo, il 10° Congresso internazionale degli Avvocati.

L'ultimo congresso fu tenuto ad Edimburgo.

I temi che saranno trattati in base alle notizie avute sono i seguenti:

1. Difesa del Diritto individuale secondo le diverse procedure nei metodi di amministrazione e codificazione delle fondamentali norme protettive di procedura.
2. Diritto di segretezza del mandante nei confronti dell'Avvocato.
 - a) Confronto delle limitazioni legali di questo Diritto;
 - b) Esame dei mezzi e delle vie di difesa del mandante e dell'Avvocato contro tali limitazioni.
3. Problemi anti-trust nel commercio internazionale.
4. Forma ed efficacia giuridica dei testamenti effettuati da una persona nelle diverse Nazioni. Conferenziere il Dr. Ahmed Z. El Chiaty della Repubblica Araba Unita.

5. Aspetti giuridici e conseguenze del Trattato di Roma (MEC), del contratto di Montevideo (Associazione Latino-americana del libero scambio: ALAC), dell'Alleanza per il Progresso dei programmi regionali. Conferenza tenuta dal Dr. F. Borja M. (Messico).

6. L'«Habeas Corpus» nel mondo e l'estradiizione su piano internazionale. Il relatore verrà nominato dalla «The Law Society» e dalla «General Council of the Bar of England and Wales».

MARCHE DI PREVIDENZA NEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, ha diramato ai Consigli degli Ordini Forensi la seguente circolare che riteniamo opportuno portare a conoscenza dei Colleghi:

Come è noto, la legge 25 febbraio 1963 n. 289 ha aumentato notevolmente gli oneri previdenziali della Cassa per il pagamento delle pensioni dirette, di invalidità, di reversibilità ed indirette. La stessa legge ha conseguentemente aumentato le entrate di questa Cassa istituendo tra l'altro all'art. 4 lett. 1) un contributo oggettivo di lire 1.600 su ogni «decisione avente carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte.e.» ed elevando, all'art. 3, i contributi — soggettivi — corrisposti, a mezzo delle marche «cicerone», da ogni procuratore o avvocato quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento avanti «le Commissioni Tributarie».

Per l'applicazione dei contributi predetti, riguardanti l'attività delle numerosissime Commissioni Tributarie, la legge ha dato luogo a molteplici perplessità, per risolvere le quali la Cassa ha proposto una serie di quesiti al Ministero delle Finanze competente ed ha chiesto l'emanazione di apposita ed adeguata circolare affinché l'interpretazione e l'applicazione delle norme, da parte di tutte le Commissioni, sia uniforme.

Il Ministero ha aderito alla richiesta, ma ha dichiarato di non poter imporre alle Segreterie delle Commissioni l'obbligo di tenere in custodia per la vendita ai professionisti, ad esempio al momento della discussione di un ricorso, le prescritte marche: da ciò l'evidente pericolo di evasione all'obbligo del versamento del contributo medesimo, con conseguente grave danno per la Cassa e, in definitiva, per gli stessi iscritti.

Non si vede per ora altra soluzione di carattere immediato per ovviare al pericolo suddetto se non che i Consigli degli Ordini facciano opera di persuasione affinché tutti i professionisti che svolgono la loro attività avanti le Commissioni Tributarie si rendano parte diligente nel proprio stesso interesse a che in quelle sedi sia data la più integrale osservanza alle norme sui contributi previdenziali e, in modo particolare, affinché ciascun avvocato o procuratore si munisca delle marche da consegnare alla competente Segreteria al momento del suo primo intervento presso di essa.

Solo questa spontanea forma di tutela degli interessi degli iscritti alla Cassa potrà evitare il grave danno sopra prospettato.

Si ringrazia per la collaborazione in cui si confida.

VARIAZIONI ALL'ALBO

dal 1° marzo 1964 al 15 giugno

ISCRIZIONI

DOTT. PROC. BAIETTI GIUSEPPE - Strada Maggiore, 23 - tel. 425897 - Bologna.
DOTT. PROC. CANTELLI LEONARDA - Via del Borgo, 81 - tel. 229.951 - Bologna.
DOTT. PROC. CREMONINI ADRIANO - Via D'Azeglio, 1 - tel. 238.710 - Bologna.
DOTT. PROC. DEGLI ESPOSTI DANTE - Strada Maggiore, 23 - tel. 425-897 - Bologna.
DOTT. PROC. DOLCINI BIANCA ALESSANDRA - Strada Maggiore, 23 - tel. 233.718 - Bologna.
DOTT. PROC. PLUMBI RENATO - Via S. Gervasio, 6 - tel. 237.587 - Bologna.
DOTT. PROC. VIGNOLA MARIA - Piazza Galileo, 6 - tel. 230.518-274-570 - Bologna.
DOTT. PROC. ZUPPIROLI CESARINO - Via Riva Reno, 79 - Bologna.

CANCELLAZIONI

AVV. COQUAT CARLO - a sua domanda per rinunzia volontaria.
DOTT. PROC. CORNIA MARIO - a sua domanda per rinunzia volontaria.
AVV. PROC. GORETTI MARIA - a sua domanda per rinunzia volontaria.
DOTT. PROC. LENZI ROSSANA - a sua domanda per rinunzia volontaria.
AVV. LEONE GIUSEPPE - a sua domanda per rinunzia volontaria.
AVV. LOSCHIAVO GIUSEPPE - a sua domanda per incompatibilità.
AVV. MEDAIL GIAN LUIGI - a sua domanda per incompatibilità.
AVV. PATTI GIUSEPPE - a sua domanda per rinunzia volontaria.
AVV. PATRIGNANI LEONIDA - a sua domanda per rinunzia volontaria.
DOTT. PROC. TONIONI ALMA - a sua domanda per rinunzia volontaria.

ISCRITTI AL 15 GIUGNO 1964

Avvocati e Procuratori	.	.	.	.	.	.	.	.	N.	457
Avvocati	.	.	.	.	.	.	.	.	»	12
Procuratori	.	.	.	.	.	.	.	.	»	198
										676

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 31
Procuratori	» 3

Totale generale iscritti N. 710

Praticanti Procuratori con patrocinio N. 134

LA COSTITUZIONE A BOLOGNA DEL SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI

Di recente, un gruppo di Avvocati e Procuratori hanno provveduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto, avanti il Notaio Dott. Borsci di Bologna, per la costituzione del Sindacato Avvocati e Procuratori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna. Il Sindacato ha lo scopo:

- a) di tutelare gli interessi economici e morali degli aderenti;
- b) di rappresentare la categoria presso gli Organi Provinciali dello Stato, presso gli Enti Pubblici e le altre Associazioni sindacali;
- c) di promuovere forme di assistenza a favore di tutti gli iscritti;
- d) di assumere ed appoggiare tutte quelle iniziative nel campo tecnico, amministrativo e legislativo che interessano la categoria.

Il *Comitato direttivo* è così composto:

Avv. Piera Angeli, Avv. Mario Baggi, Avv. Antonio Corcione, Avv. Enrico Ghezzi, Avv. Giovanni Marsala, Avv. Giovanni Neri, Avv. Renato Rubbi.

Il *Collegio dei revisori*:

Avv. Guido Cervellati, Avv. Nicola Chirco, Avv. Alberto Vincenzi. Il Segretario del Sindacato è stato nominato nella persona dell'avv. Giovanni Marsala.

Al Sindacato costituito, rivolgiamo l'augurio di un buon lavoro per il raggiungimento degli scopi di cui al programma che molto interessa la classe forense.

AVVERTIMENTO

Ricordiamo ancora una volta che il Procuratore legale, per legge, non può assumere la difesa sia nei giudizi civili che penali, *fuori del distretto della Corte d'Appello*.

Ciò diciamo in quanto ci risulta che qualche Procuratore ha violato la norma.

Il Consiglio si riserva ogni azione disciplinare in proposito, non senza aggiungere che l'infrazione costituisce esercizio abusivo e come tale reato penalmente perseguibile d'ufficio!

INDICE-SOMMARIO

Strade cittadine intitolate ad avvocati e giuristi	3
A Bologna il V Congresso Internazionale Donne Giuriste	3
Prossima manifestazione in onore di nuove toghe d'oro	7
La promozione del dott. Pace	8
Assegnato il premio Jacchia	8
Cospicua offerta della signora D'Aiutolo ved. Jacchia	8
Il regolamento per il parcheggio delle auto nel Palazzo di Giustizia	9
Disposizioni sull'ingresso e la sosta dei veicoli nei cortili del Palazzo di Giustizia	9
Variazioni all'Albo dal 16 giugno 1964 al 31 agosto 1964:	
Iscrizioni	11
Deceduti	11
Iscritti al 31 agosto 1964	12



STRADE CITTADINE INTITOLATE AD AVVOCATI E GIURISTI

Diverse vie cittadine, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine, sono state intitolate a vari avvocati e giuristi.

Pubblichiamo la lettera che l'assessore al Comune, Antonio Panieri, ha diretto al Presidente dell'Ordine:

Mi è gradito comunicarle che, nei prossimi giorni verranno ufficialmente intitolate vie cittadine ad Illustri Scomparsi, che Ella ebbe a suo tempo a segnalare, e che la Commissione Toponomastica ha favorevolmente accolto, precisandoLe altresì l'esatta ubicazione delle medesime, poste come seguono:

- Via Ugo LENZI (Avvocato 1876-1953) - tratto di strada dopo il civico 6 di Via Riva Reno.
- Via Giovanni BERTINI (Avvocato 1878-1949) - tratto di strada che inizia dopo il civico 118 di Via S. Donato e congiunge la Via Michelino.
- Via Enrico FERRI (Avvocato 1856-1929) - tratto di strada che inizia da Via S. Donato dopo il civico 118 e si congiunge con la Via Giovanni Bertini.
- Via Giuseppe BRINI (Giureconsulto 1856-1941) - tratto di strada che inizia dopo il civico 53 di Via di Saliceto e torna nella medesima.
- Via Alessandro STOPPATO (Giurista 1858-1931) - tratto di strada che inizia dopo il civico 259 di Via di Corticella, ed attualmente mette in Via Colombarola.

Nell'informarLa di quanto sopra, Le porgo i miei ossequi.

Il Consiglio dell'Ordine è molto grato al Comune di Bologna per avere accolto la proposta e si ripromette di segnalare altri nomi di Avvocati e giuristi a ricordo della loro attività e dell'opera compiuta.

A BOLOGNA IL V CONGRESSO INTERNAZIONALE DONNE GIURISTE

Nei giorni dal 31 marzo al 5 aprile 1964 si è svolto in Bologna il V Congresso Internazionale della *Fédération internationale des femmes des carrières juridiques*, cui hanno partecipato oltre cento delegate dei seguenti paesi: Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra, Grecia, Turchia, Marocco, Nigeria, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Mauritania.

bat, per il Marocco, dall'Avv. Marie Thérèse Ould-Daddah, consorte del Presidente della Repubblica di Mauritania, e dall'Avv. Bihterin Hotinli di Istambul, per la Turchia.

A chiusura dei lavori, l'assemblea generale delle congressiste ha discusso e votato le seguenti mozioni:

I) La « *Federazione Internazionale des femmes des carrières juridiques* » riunita a Congresso in Bologna dal 31 marzo al 5 aprile 1964, ha espresso i seguenti voti:

1. Considerato che l'evoluzione manifestata in tutti i paesi tende a far prevalere l'interesse del fanciullo ed il mantenimento della unione familiare, si augura che l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli siano concepiti sotto forma di autorità dei genitori (autorité parentale) esercitata dal padre e dalla madre che dispongano di uguali diritti e doveri.

2. Allorchè l'interesse del figlio rischia di essere compromesso sia per un conflitto tra il padre e la madre, sia per un conflitto tra i genitori e il figlio, tale conflitto dovrà essere sottoposto ad una Autorità o Giudiziaria o extra Giudiziaria, in conformità alle istituzioni proprie di ciascun paese.

3. Quando interviene lo scioglimento dell'unione matrimoniale, sia assoluto sotto forma di divorzio o di annullamento, sia relativo sotto forma di separazione personale, il figlio sarà affidato o al padre o alla madre, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio, con esclusione di ogni altro criterio.

Al genitore al quale è affidato il figlio è attribuito l'esercizio dell'autorità dei genitori (autorité parentale).

4. L'esercizio della tutela, da parte del genitore superstite, comporterà diritti e doveri uguali per il padre o per la madre superstite, in modo che l'educazione del figlio e l'amministrazione dei suoi beni siano, per quanto più possibile, salvaguardati in vista dei suoi interessi.

5. Sarebbe opportuno che il figlio fosse protetto contro le carenze o gli abusi dell'autorità dei genitori (autorité parentale) con misure elastiche, rapide ed umane.

6. L'adempimento dei doveri del padre e della madre nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio dovrà essere garantito in maniera più efficace, rendendo più agevoli e più ampi i modi in cui si può provare la filiazione, le possibilità di riconoscimento, di legittimazione, di adozione e l'estensione di diritti alimentari e successori, facendo voto che il fanciullo nato fuori del matrimonio possa ottenere una condizione giuridica equivalente a quella del figlio legittimo.

II) La *Fédération Internationale des femmes des carrières juridiques*, riunita in assemblea dal 30 marzo al 5 aprile 1964 a Bologna: presupponendo ammessa la soppressione di tutte le discriminazioni esistenti ancora nel regime patrimoniale dei coniugi durante il matrimonio, si pronuncia, qualunque sia il regime matrimoniale, contro ogni discriminazione al mo-

mento della divisione dei loro beni, dopo lo scioglimento del matrimonio, in modo particolare contro la divisione in parti disuguali dei beni comuni e, per quel che riguarda il regime delle prove, contro la presunzione che i beni comuni siano di proprietà del marito.

1. L'assemblea domanda la soppressione rapida di tutte le discriminazioni a mezzo di riforme legislative adeguate nei diversi paesi.

2. Quanto ai diritti di successione del coniuge superstite si pronuncia in favore di un diritto alla qualità di erede e della riserva di una quota legittima in proprietà.

Ritiene che, ove sia possibile, debba essere garantito al coniuge superstite una situazione adeguata (comparabile) a quella di cui godeva durante il matrimonio.

Fa voto in conseguenza che il coniuge superstite possa beneficiare di un diritto di preferenza per il godimento o la proprietà della casa di abitazione e dei mobili ivi contenuti e di un diritto di preferenza per il godimento o la proprietà del commercio, della industria o della azienda agricola, quando i due coniugi l'abbiano esercitata insieme durante il matrimonio.

3. Considerando che il diritto alla pensione ed alla assicurazione sociale è acquisito grazie ai sacrifici dei due coniugi, l'Assemblea si pronuncia per la reversibilità reciproca della pensione di un coniuge verso l'altro, sia dei dipendenti dello Stato, sia di chi usufruisce della Previdenza Sociale.

4. L'Assemblea decide che le presenti risoluzioni, accompagnate da chiarimenti, saranno trasmesse alle sezioni competenti dell'ONU.

III) Cosciente del ruolo enormemente importante che giocano e giocheranno nel mondo attuale le donne del terzo mondo per lo sviluppo economico e sociale di questo; desiderosa di meglio conoscere i problemi giuridici e sociali relativi alla famiglia e alla condizione sociale della donna in questi paesi, la F.I.D.F.D.C.J. esprime il voto di proseguire gli studi cominciati in questo senso al congresso di Bologna ed esprime la propria volontà di moltiplicare i contatti con i giuristi, i sociologi, gli studenti, le associazioni femminili di questo paese nell'intento di rinforzare altresì i legami di amicizia e di solidarietà che uniscono tutte le donne del mondo.

Il Congresso, oltre al notevole apporto scientifico relativamente ai temi che costituiscono particolare oggetto di studio della Federazione, ha facilitato una maggiore conoscenza delle rispettive legislazioni, ed ha consentito di illustrare il grado di evoluzione cui sono pervenuti, in materia, i vari paesi, confermando che le situazioni giuridiche sono sempre il riflesso ed il risultato di determinate situazioni sociali, economiche ed al tempo stesso politiche di un dato momento della storia.

E' doveroso, inoltre, rilevare che la città di Bologna, sede prescelta, si è dimostrata sensibile ai problemi dibattuti ed alla importanza internazionale del Congresso con la assidua e cortese partecipazione dei suoi maggiori esponenti, ed ha contribuito attraverso i propri istituti ed Enti, Università degli Studi, Comune, Provincia, Turismo, Banche, a rendere più agevole l'organizzazione e più soddisfacente il soggiorno delle ospiti.

Il 16 maggio 1964 la Federazione Italiana Donne Giuriste, sezione di Bologna, ha tenuto nella Sala dell'Istituto di applicazione Forense dedicata a « Enrico Redenti » un interessante dibattito su « I lavori e le mozioni conclusive del V Congresso Internazionale delle Donne Giuriste » 31 marzo - 5 aprile.

Ha introdotto il dibattito l'avv. ANGIOLA SBAIZ la quale, sottolineando l'importanza del Congresso di Bologna, ha richiamato in particolare l'attenzione degli intervenuti sui problemi del Terzo Mondo, oggetto della III mozione conclusiva dei lavori e presentata da M.me Ould Daddah moglie del Presidente della Repubblica di Mauritania.

L'avv. Sbaiz ha sottolineato l'importanza del ruolo che giocano e giocheranno nel momento attuale le donne del Terzo Mondo per lo sviluppo economico e sociale di questo, auspicando un sempre maggiore interesse e apporto della Federazione Internazionale Donne Giuriste nella risoluzione di quei problemi.

Successivamente la dott. proc. OLGA ZANETTI, con una relazione sul I tema oggetto del Congresso « Diritti e doveri dei genitori compresi i casi di tutela », ha illustrato ai presenti il grado di evoluzione cui sono pervenuti alla nostra epoca i rapporti genitori-figli, richiamando l'attenzione in particolare sui punti convergenti delle varie legislazioni straniere e sulle riscontrate divergenze con la legislazione italiana.

L'avv. ROSA MAZZONE ha parlato della decadenza totale o parziale dell'esercizio del diritto di patria potestà attribuita secondo le legislazioni al padre o ad ambedue i genitori.

L'avv. MILENA COCCHI con una relazione sul secondo Tema del Congresso « La destinazione dei beni dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio » e con interessanti cenni di diritto comparato, ha concluso la fase introduttiva del dibattito. Hanno quindi preso la parola il dott. GIBINO Presidente del Tribunale dei minorenni per l'Emilia e Romagna; il dott. DELFINI Consigliere alla Corte d'Appello di Bologna; la dott. BIAVATI Assistente Sociale; e numerosi altri intervenuti.

Erano presenti S. E. MASTROBUONO Primo Presidente alla Corte d'Appello, S. E. PICCHINENNA Procuratore Generale; il dott. DARDANI Sostituto Procuratore Generale; l'avv. Salvatore MAUCERI Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense; numerosi magistrati ed avvocati ecc.

PROSSIMA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI NUOVE TOGHE D'ORO

E' in preparazione per fine ottobre o novembre, seguendo una simpatica tradizione iniziata nel '58 dall'indimenticabile prof. Enrico Redenti, una manifestazione in onore di quanti, nel corrente anno, raggiungono il traguardo dei cinquant'anni di professione.

Mezzo secolo di battaglie, di ansie, di tormenti, di vittorie e di sconfitte, ma con l'animo sempre pervaso da un alto, nobile sentimento: aver

compiuto il proprio dovere per la repressione dell'ingiustizia! Sarebbe desiderio di molti amici che la manifestazione non fosse limitata a Bologna, ma che si estendesse ai Colleghi del distretto, come avvenne nel 1958 con la partecipazione anche dei Magistrati, nel compiuto quarantennio della loro nobile ed alta funzione.

E ciò per unire in un vincolo di solidarietà Avvocatura e Magistratura per il raggiungimento dei comuni ideali di giustizia.

LA PROMOZIONE DEL DOTT. PACE

Il Dott. Cosimo Pace, per numerosi anni Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la nostra Corte d'Appello, in seguito a recente scrutinio speciale, è stato promosso al grado superiore e destinato alla Procura Generale della Cassazione.

Egli, con squisito gesto di cortesia, ha voluto fare visita al Presidente del nostro Ordine Forense, esprimendo il suo cordiale saluto di congedo.

Con vivo rammarico il Foro bolognese vede allontanarsi questo valente magistrato che nei tanti anni di permanenza nella nostra città è stato circondato dalla unanime stima per il suo tratto signorile, e per l'acutezza dell'ingegno.

Gli rivolgiamo l'augurio fervido e sincero che in un giorno non lontano possa ritornare fra di noi.

ASSEGNATO IL PREMIO JACCHIA

Come negli anni precedenti, anche quest'anno è stato consegnato, in occasione dell'adunanza consiliare del 9 giugno, il premio Jacchia al dott. Stefano Graziosi, riuscito primo in graduatoria nella recente sessione di esami a Precuratore Legale presso la nostra Corte d'Appello.

Il Presidente dell'Ordine, nel consegnare il premio di L. 50.000 al neoprocuratore, ha rievocato la figura dell'Avv. Mario Jacchia, esempio luminoso di dirittura morale e di alto prestigio.

COSPICUA OFFERTA DELLA SIGNORA D'AIUTOLO VED. JACCHIA

La Signora Minuccia D'Aiutolo, vedova dell'Avv. Mario Jacchia, al fine di rendere perpetuo il premio annuale intitolato all'indimenticabile Suo Marito, ha voluto, con squisito pensiero, elargire la somma di L. 1.000.000 al Consiglio dell'Ordine in modo che, con l'interesse del 5%, ogni anno il premio possa essere conferito.

Aggiungiamo che il Collega Sergio Neppi, che fu prediletto discepolo dello Scomparso, ha manifestato il suo proponimento di integrare il reddito derivante dalla nobile offerta della Signora D'Aiutolo in modo che annualmente il premio sia elevato a L. 100.000.

Il Consiglio dell'Ordine esprime la viva gratitudine tanto alla gentile Signora D'Aiutolo quanto all'egregio Collega Neppi.

IL REGOLAMENTO PER IL PARCHEGGIO DELLE AUTO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica hanno emanato nel mese di luglio un regolamento per il parcheggio di veicoli nei due cortili di Palazzo di Giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine ha potuto ottenere la concessione del cortile attiguo a quello principale per la sosta delle auto di proprietà dei colleghi.

Copia del regolamento è stata già inviata agli Avvocati e Procuratori iscritti all'albo di Bologna. Pur nondimeno ne riproduciamo oggi il testo.

Indubbiamente non tutti (magistrati, avvocati e funzionari) potranno usufruire del parcheggio nelle rispettive zone assegnate e delimitate. Lo spazio è quello che è, e quindi occorrerà che ognuno sia animato dal migliore spirito di comprensione.

Ricordiamo che il disco contrassegno viene consegnato solo all'iscritto che sia intestatario dell'autoveicolo.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E LA SOSTA DEI VEICOLI NEI CORTILI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Art. 1.

L'ingresso delle automobili e degli altri veicoli nel Palazzo di Giustizia è consentito soltanto attraverso il portone di Piazza dei Tribunali, che a tal fine rimane aperto dalle ore 7,30 alle ore 21.

Dopo le ore 21 nessun veicolo potrà restare nei cortili del palazzo, salvo il disposto dell'art. 7.

Art. 2.

Nel cortile principale è consentito il parcheggio delle macchine:

a) dei Magistrati, dei Cancellieri e Segretari giudiziari e degli altri appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria;

b) degli appartenenti al personale civile e militare dello Stato, i quali accedano agli uffici e che usino dell'automobile dell'Amministrazione; nonchè al Presidente della Deputazione Provinciale, al Sindaco, al Capo dell'ufficio

tecnico del Comune, incaricato della manutenzione del palazzo, e di medico-legale che presta servizio presso la Pretura;

c) degli agenti della Forza Pubblica addetti agli uffici.

Possono sostare nello stesso cortile o in quella laterale, durante le operazioni di carico e scarico, gli autocarri per il trasporto di cose destinate agli uffici.

Art. 3.

Nel cortile laterale è consentito il parcheggio delle automobili appartenenti agli Avvocati e Procuratori iscritti negli albi di Bologna.

Nel portico fra i due cortili è consentito il parcheggio delle biciclette e dei motocicli nello spazio riservato con segnaletica orizzontale.

Al furgone cellulare è riservato nel cortile laterale lo spazio delimitato dalle strisce gialle.

Art. 4.

Le automobili alle quali è consentito l'ingresso nel Palazzo di Giustizia saranno provviste:

a) per le persone indicate dall'art. 2, lett. a) di un disco recante al centro una bilancia con la dizione: « AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA »;

b) per gli Avvocati e Procuratori di un disco analogo a quello precedente con la dizione: « ORDINE FORENSE DI BOLOGNA ».

Il disco sarà applicato sul lato sinistro del parabrezza.

Art. 5.

Il disco per le automobili delle persone indicate dall'art. 2, lett. a) sarà richiesto, a cura dei Capi degli uffici, alla Presidenza della Corte o alla Procura Generale, secondo la rispettiva competenza con elenco contenente il cognome e nome dell'istante, la marca, il tipo e numero di targa del veicolo.

Art. 6.

L'elenco generale di coloro ai quali sarà rilasciato il disco, formato dalla Presidenza della Corte, d'intesa con la Procura generale, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, sarà trasmesso al custode del Palazzo e al Comandante dei Carabinieri della Stazione « Tribunali ».

Art. 7.

È vietato:

parcheggiare veicoli (automobili, biciclette, motocicli) nell'atrio d'ingresso e sotto il portico del cortile principale. Il portico e l'atrio verso Via Solferino sono riservati ai Capi degli uffici giudiziari;

sostare fuori della segnaletica. Il veicolo deve essere collocato in modo da consentire la sosta e la manovra a quelli immediatamente adiacenti;

lavare le macchine nei cortili;

appoggiare le biciclette e i motocicli ai muri del portico, degli altri o altrove.

Il custode e i carabinieri sono incaricati di fare osservare le disposizioni degli articoli precedenti, vietando l'ingresso nel Palazzo alle automobili fuori dei casi previsti dalle disposizioni medesime. Essi segnaleranno alla Presidenza della Corte i casi di trasgressione.

Bologna, 18 luglio 1964.

Il Procuratore Generale
(dott. Metello Picchinenna)
F.to M. PICCHINENNA

Il Presidente della Corte
(dott. Enrico Mastrobuono)
F.to E. MASTROBUONO

VARIAZIONI ALL'ALBO dal 16 giugno 1964 al 31 agosto 1964

ISCRIZIONI

DOTT. PROC. AGOSTINI CESARE - Via Frassinago, 4 - tel. 226.081 - Bologna.
DOTT. PROC. BACCHIOCCHI ALDO - Via Marconi, 34 - tel. 224.868 - Bologna.
DOTT. PROC. BINNI ANTONIO - Via F. Zanardi, 26 - Bologna.
DOTT. PROC. BRUNINI-VICARI VALERIA - Via B. da Carpi, 14 - tel. 304.950
Bologna.
DOTT. PROC. CARPI FEDERICO - Via de' Toschi, 11 - tel. 238.377 - Bologna.
AVV. CILLA LEONELLO - Via Valdonica, 4 - tel. 223.482 - Bologna.
DOTT. PROC. CODROMA GIOVANNA - Via della Zecca, 1 - tel. 221.631 - Bologna.
DOTT. PROC. DE VERGOTTINI GIANFRANCO - Via Belmeloro, 3 - Bologna.
DOTT. PROC. EZECHIELI CARLO - Via Albertazzi, 16/3 - Bologna
DOTT. PROC. GARDI VINCENZO - Viale Galvani, 18 - Imola - (Bologna).
DOTT. PROC. GRAZIOSI STEFANO - Via Orefici, 2 - tel. 233.923 - Bologna.
DOTT. PROC. MONTAGUTI LUCIANO - Via Rambelli, 28- tel. 821.197 - S. Giovanni in Persiceto - (Bologna).
DOTT. PROC. PANCALDI CARLO - Via D'Azeglio, 47 - tel. 232.102 - Bologna.
DOTT. PROC. PINI GUIDO - Via Vascelli, 8 - tel. 265.665 - Bologna.
DOTT. PROC. RAIMONDI ROMANO - Via Garibaldi, 3/2 - tel. 391.937 - Bologna.
DOTT. PROC. ROFFI ROLANDO - Via E. Lepido, 35 - Bologna.
DOTT. PROC. SCIUTO GIUSEPPE - Via S. Stefano, 30 - tel. 270.901 - Bologna.
DOTT. PROC. SELVATICI ENRICA - Via Collegio di Spagna, 5/2 - tel. 233.643 -
Bologna.
DOTT. PROC. TONIONI ALMA - Via Dante, 1 - tel. 347.891 - Bologna.

DECEDUTI

FEDERICI AVV. PIETRO.

ISCRITTI AL 31 AGOSTO 1964

Avvocati e Procuratori	N. 462
Avvocati	» 12
Procuratori	» 216
	N. 690

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 30
Procuratori	» 4

Totale iscritti N. 724

Praticanti Procuratori con patrocinio N. 128